

Nuovo credito sanificazione: domande entro il 4 novembre 2021

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito al nuovo credito d'imposta sanificazione, per il quale occorre presentare domanda a partire dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021.

Gli allegati da consultare:

Nuovo credito d'imposta sanificazione	2
<i>Beneficiari</i>	<i>2</i>
<i>Ammontare del credito di imposta e spese ammissibili</i>	<i>2</i>
<i>Modalità di richiesta e fruizione</i>	<i>3</i>

Nuovo credito d'imposta sanificazione

Beneficiari

Il cd. decreto "Sostegni-bis" ha previsto un nuovo credito di imposta per le spese sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, a favore di:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- i soggetti esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (B&B muniti di codice identificativo regionale o, in mancanza, autocertificazione di svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast).

Ammontare del credito di imposta e spese ammissibili

Il credito di imposta concesso è pari 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ed un tetto di spesa complessivamente stabilito in 200 milioni di euro per l'anno 2021.



OSSERVA - Come già accaduto con il precedente credito di imposta sanificazione è quindi possibile che il credito effettivo non sia pari al 30% delle spese ammissibili, bensì di ammontare inferiore se le somme stanziare si rivelassero insufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute **nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** relative a:

a	La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b	La somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari della misura;
c	L'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d	L'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e	L'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f	L'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Modalità di richiesta e fruizione

Per godere del credito di imposta è necessario:



Presentare una domanda telematica all'Agenzia delle Entrate, a partire dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021, comunicando le spese ammissibile sostenute nei mesi sovra indicati. La comunicazione deve essere effettuata tramite i servizi informatici messi a disposizione sui canali dell'Agenzia.



Attendere che l'Agenzia delle Entrate comunichi l'ammontare del credito di imposta effettivamente spettante, dopo la verifica delle soglie di spesa complessiva. Tale comunicazione avverrà tramite un Provvedimento da emanarsi entro il 12 novembre 2021.



Attendere che l'Agenzia delle Entrate stabilisca il codice tributo da utilizzare per l'utilizzo del credito in compensazione dei modelli di versamento F24.



Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021.